



SCHEDA TECNICA PER AUDIZIONI SVINCOLO FIPAV

Il d. lgs. n. 36/21 istituisce il diritto a ricevere un premio di formazione tecnica da parte delle società che hanno contribuito alla formazione di un atleta dal momento in cui questo sottoscrive il suo primo contratto di lavoro sportivo.

1. Ove la Federazione decidesse di adottare una propria normativa che estenda – ampliandone l’ambito di applicazione – il diritto a ricevere il premio di preparazione tecnica previsto per legge sareste d’accordo che:

Il premio sia dovuto anche in caso di trasferimento di atleta volontario, ossia senza previsione di contratto di lavoro

Il premio sia dovuto anche in caso di trasferimento di un atleta che abbia già sottoscritto un primo contratto di lavoro, in caso di contratti successivi

Il premio sia dovuto soltanto in caso di atleti minori di una età da determinare

2. Quali criteri suggerite per la quantificazione di questo premio?

3. Quali modalità suggerite per il versamento di questo premio?

4. Quale sanzione dovrebbe ricevere la società che non fosse in grado di versare il premio?

5. Il premio dovrà essere versato in favore solo della società di ultimo tesseramento o anche delle precedenti?

6. Il valore del premio dovrà essere differenziato tra quello previsto dal decreto e quello previsto dalla norma integrativa federale?

7. Stabilireste una età superata la quale il trasferimento dell'atleta, a qualsiasi titolo esso avvenga, non preveda il pagamento di un premio?
